



Bruxelles, 13.12.2019
COM(2019) 631 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

ALLEGATO

Posizione che gli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti dovranno adottare, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione, nel corso della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti, prevista indicativamente dal 2 al 6 marzo 2020, per quanto riguarda le modifiche dell'ambito di controllo delle sostanze:

- (1) la sostanza crotonilfentanil deve essere inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;
- (2) la sostanza valerilfentanil deve essere inclusa nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti;
- (3) la sostanza DOC deve essere inclusa nella tabella I della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (4) la sostanza AB-FUBINACA deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (5) la sostanza 5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (6) la sostanza 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (7) la sostanza 4-F-MDMB-BINACA deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (8) la sostanza 4-CMC (4-clorometcatinone; clefedrone) deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (9) la sostanza *N*-etileseдрone deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (10) la sostanza alfa-PHP deve essere inclusa nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (11) la sostanza flualprazolam deve essere inclusa nella tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope;
- (12) la sostanza etizolam deve essere inclusa nella tabella IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope.